

STATUTO

NOI PER VOI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA A. ORIANI 80

Numero REA: TV - 416332

Codice fiscale: 04984460263

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep.n. 98522 - racc.n. 30389

STATUTO

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -
 OGGETTO SOCIALE**

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata: "**Noi per Voi Cooperativa Sociale**" validamente identificabile in sigla con la denominazione "**Noi per Voi - c.s.**"

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Treviso (TV). Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale

Art. 3 - Durata

La durata della società è determinata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa si propone, senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla conoscenza del patrimonio culturale ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1, secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente possano consentire l'incremento occupazionale e lo sviluppo economico del territorio.

Lo scopo che i "soci cooperatori" della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione con migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi i seguenti servizi:

a) Gestire ed organizzare centri per favorire l'incontro fra offerta e domanda di lavoro, l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale in particolar modo strutture finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate quali quelli definiti nel regolamento UE n. 614/2014 del 17 giugno 2014 ed eventuali successive modificazioni e più in generale di supporto alla ricollocazione;

b) Fornire servizi di consulenza ed assistenza alle famiglie nella gestione dei rapporti di lavoro domestico per il superamento delle

	difficoltà dell'assistenza e della cura dei familiari;
	c) Fornire servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato e professionalmente preparato in ambito sanitario;
	d) Fornire e gestire servizi formativi, rivolti prioritariamente alle famiglie, lavoratori autonomi, privati, occupati/disoccupati, ad altre imprese per il ricollocamento di persone e lavoratori svantaggiati;
	e) Fornire servizi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
	f) Fornire prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
	g) Fornire prestazioni di pulizia, giardinaggio, sistemazione del verde, reception, portierato, facchinaggio, noleggio con o senza conducente, custodia e guardiania verso Enti, famiglie, comunità ed imprese;
	h) Fornire una serie di servizi reali e innovativi alle persone e alle famiglie con particolare riferimento allo sviluppo di servizi telematici, alla creazione di siti internet ed intranet nonché la predisposizione di software con l'obiettivo di aiutare persone con malattie o disabilità.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ed in particolare potrà provvedere:
	1. al compimento di tutte le operazioni di carattere finanziario ed immobiliare, nonché operazioni mobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi fini;
	2. a prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, reale e non, anche a fronte di obbligazioni di terzi, ma non nei confronti del pubblico;
	3. ad acquisire partecipazioni ed interessenze anche azionarie in società od enti aventi scopi analoghi od affini o complementari al proprio;
	4. alla promozione e alla adesione, sotto qualsiasi forma ad associazioni, anche nei limiti di legge in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile.
	Restano escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 385/1993, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 legge 2 gennaio 1991 n.1.
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
	La Società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi.
	In via strumentale all'oggetto sociale e comunque nei limiti di legge, la società può assumere interessenze o partecipazioni in imprese che

svolgono attività economiche integrative, analoghe o affini, promuovere e partecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi con società od enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; la cooperativa inoltre potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- a) le persone fisiche aventi capacità di agire e che hanno maturato capacità professionale nei campi di attività della cooperativa e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) le imprese e le persone giuridiche che posseggono i requisiti per collaborare nell'attività sociale.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa e siano in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 6 -Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Categoria speciale

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla

categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La durata dell'appartenenza dei soci a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione ma comunque non potrà mai superare cinque anni.

I soci iscritti a tale categoria speciale hanno diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, essi non possono rappresentare altri soci.

L'organo amministrativo provvederà a predisporre apposito regolamento con il quale verranno individuati i criteri per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci iscritti alla categoria speciale, in modo che questi possano conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratori qualificati, anche con l'ausilio di formatori esterni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) titolo di studio e indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver ricevuto copia;
- c) l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati.

Per le persone giuridiche richiedenti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dove essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla, eventuale, necessaria deliberazione dell'organo competente.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

	annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9 - Trasferibilità della quota	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	A tal riguardo trova applicazione la disciplina prevista dall'art.2530 II, III, IV e V comma c.c.	
	Art. 10 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore o sia stato risolto dalla cooperativa;	
	d) negli altri casi espressamente contemplati dal presente statuto.	
	In caso di recesso del socio trovano applicazione i commi II e III dell'art. 2532 del c.c..	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 11 - Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi o disordini tra i soci;	
	c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società senza autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	

quota da lui effettivamente versata nonché al pagamento dei dividendi maturati.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 13 - Liquidazione della quota del socio uscente

In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies e 2545 sexsies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di due anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa di mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi o dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria.

QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore a limite massimo stabilito dalla legge.

Ove la legge non preveda diversamente nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 (centomila) euro.

Art. 15 - Il patrimonio della società - strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società é costituito:

a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote sociali;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie).

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme di legge e regolamenti vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari, secondo le norme dettate dagli articoli 2410 e seguenti c.c. e con l'osservanza

delle altre norme di legge e regolamentari vigenti. La relativa delibera deve essere assunta dall'assemblea ordinaria dei soci la quale dovrà dettare la relativa disciplina.

L'assemblea speciale dei possessori di titoli obbligazionari è disciplinata ai sensi dell'articolo 2541 c.c.

Art. 16 - Esercizio sociale, bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre alla approvazione della assemblea.

Gli amministratori ed i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. o all'interno della nota integrativa, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Ad integrazione del bilancio d'esercizio la società predispone, deposita e pubblica sul proprio sito Internet il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze che rendono necessario il prolungamento del termine per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea nel maggior termine dei 180 giorni previsto dall'articolo 18.

Art. 17 - Destinazione dell'utile e ristorni

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti e dal successivo articolo 30 dello statuto, ai fini dei requisiti mutualistici;
- d) l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria.

L'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545 ter c.c. e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera, anche, in merito alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto

	disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti delle attività svolte con i soci.	
	I ristorni non possono essere distribuiti in misura superiore al 60 (sessanta) per cento del risultato dell'esercizio ed in ogni caso in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche per singole gestioni mutualistiche.	
	Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base della quantità e la qualità del lavoro prestato in cooperativa, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.	
	ASSEMBLEE - ORGANO AMMINISTRATIVO -ORGANO	
	CONTROLLO	
	Art. 18 - L'assemblea	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio stesso.	
	Spetta all'assemblea la decisione in merito ai seguenti argomenti:	
	a) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	b) approvare i bilanci e la destinazione degli utili o le modalità di ripiano delle eventuali perdite d'esercizio;	
	c) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	d) procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;	
	e) deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci quando nominati;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali sociali e lavorativi e con comunicazione scritta a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta di quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui a titolo esemplificativo:	
	a) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza;	

	b) la comunicazione a mezzo fax, almeno otto giorni prima dell'adunanza;
	c) la pubblicazione sulla stampa locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza
	Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.
	Art. 19 - Assemblea: quorum
	L'Assemblea ordinaria é validamente costituita:
	* in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
	* in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.
	In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.
	Art. 20 - Assemblea: diritto di voto, svolgimento
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
	Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti tre voti se la loro quota è di ammontare superiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e cinque voti se la loro quota è di ammontare superiore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.
	Art. 21 - Assemblea: presidente
	L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
	La nomina del segretario é fatta dall'Assemblea e non ha luogo quando il verbale é redatto da notaio.
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
	Art. 22 - Organo amministrativo
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto

da tre a sette membri secondo quanto deliberato dall'assemblea.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori, agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione: poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente se non già eletti dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Le cariche di presidente o vicepresidente e amministratore delegato sono cumulabili.

In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.24 - Disciplina del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 25 - Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente se nominato; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27 - Organo di controllo

Nei casi in cui è richiesto dalla legge e quando lo ritiene opportuno, l'assemblea nomina un sindaco unico o un collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto tra tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea nomina il presidente e due supplenti.

Il sindaco unico o tutti i componenti il collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il sindaco unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al sindaco unico od al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 - Scioglimento e messa in liquidazione

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal

	loro verificarsi.
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento.
	In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.
	La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'articolo 2487 del codice civile.
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31.1.1992
	Art. 29 - Clausola compromissoria
	Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, tra i soci, e tra i soci e la società, a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio decisorio di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in lite, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo estraneo alla società, scelto dal presidente del tribunale in cui ha sede la società, adito dalla parte più diligente.
	Il terzo dovrà procedere alla nomina del Collegio arbitrale, a pena di decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata A.R.
	In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del Collegio arbitrale, parimenti, avverrà a cura del presidente del tribunale in cui ha la sede legale la società, adito dalla parte più diligente.
	Il collegio, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto.
	Art. 30 - Requisiti mutualistici
	I principi previsti dall'articolo 2514 del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente sono inderogabili e devono esser di fatto

14 di 14